

II. Rechtsprechung

a) Corte di Cassazione

1) 5 gennaio 1930 (II Diritto del Lavoro 1930 parte II, p. 356).

Kollektivarbeitsverträge der syndikalen Vereinigungen.

Ein von den anerkannten syndikalen Vereinigungen abgeschlossener Kollektivarbeitsvertrag ist ein Akt öffentlicher Gewalt, auch wenn er in die Form eines Vertrags gekleidet ist.

(Omissis). Osserva che col primo motivo si denuncia la violazione dell' art. 4 del R. Decreto 13 novembre 1924 sull' impiego privato, in quanto la Magistratura del lavoro avrebbe erroneamente ritenuto: a) che il contratto posto in essere fra la Società An. Cinè Stampa ed il sindacato vincolasse anche i singo li orchestrali mentre costoro erano rimasti del tutto estranei a quella convenzione:...

Nè l'una nè l'altra di codeste censure si appalesa fondata.

Giova premettere che, nel caso in esame, è ben lontano dal ricorrere la figura giuridica del contratto collettivo di lavoro. La legge del 3 aprile 1926, n. 563, che detta le norme per la disciplina di tale contratto, richiede, come presupposto fondamentale, che la stipulazione intervenga fra due associazioni sindacali legalmente riconosciute: da un canto, quella dei datori di lavoro, dall' altro, quella dei lavoratori, artisti o professionisti. In tal caso, la stipulazione riveste efficacia obbligatoria per tutti coloro i quali appartengano alla categoria cui essa ha riferimento, giacchè l'art. 5 della suindicata legge attribuisce al sindacato la rappresentanza di tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori di una determinata circoscrizione territoriale e «fa di esso un organo di pubblica funzione» (Relaz. al Senato). Il principio della obbligatorietà generale del contratto collettivo è una logica derivazione del carattere istituzionale riconosciuto alle predette associazioni nell' attuale ordinamento corporativo (dichiarazione III della Carta del lavoro). Poichè il sindacato è un ente autarchico, nelle cui vaste attribuzioni si fondono un potere *normativo* ed un potere *tributario*, il contratto collettivo di lavoro che emana dalla sua funzione disciplinatrice, pur rivestendo la forma estrinseca di una convenzione è, sostanzialmente, un atto di diritto pubblico; epperò le clausole di esso costituiscono una norma obbiettiva per tutti i rapporti individuali di lavoro, che vi si debbono conformare (articolo 54 del decreto 1° luglio 1926 relativo all' attuazione dell' anzidetta legge)...

2) 1° luglio 1930 (Giurisprudenza Italiana 1930, Parte Prima, Sez. I, p. 995).

Zuständigkeit des Consiglio di Stato — Angestellte der nationalen Konföderation der faschistischen Syndikate.

Da die nationale Konföderation der faschistischen Syndikate eine öffentliche Körperschaft ist, so gehören Streitigkeiten über das Rechts-